

Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2020, n. 6-918

Art. 1, comma 91, L. 56/2014. Accordo Stato-Regioni sancito in Conferenza unificata dell'11/09/2014. Rinnovo dell'Osservatorio regionale in materia di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi agli Enti locali.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56: ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, di seguito denominata “Legge”;

visto l’art. 1, comma 89, primo periodo, della Legge secondo cui “fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvilimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.”;

visto in particolare l’art. 1, comma 91, della Legge, secondo cui “Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze”;

visto l’accordo sottoscritto tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell’11 settembre 2014 ai sensi dell’art. 1, comma 91 della legge 56/2014 già richiamato;

dato atto che sulla base del richiamato accordo le parti si sono impegnate, ciascuna nelle materie di propria competenza, a procedere al riordino delle funzioni non fondamentali delle province previsto dall’art. 1, comma 89 della Legge, garantendo la piena applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assicurando la continuità amministrativa, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure, la riduzione dei costi dell’ amministrazione;

rilevato che l’accordo prevede al punto 13, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo che si propone, l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Osservatorio nazionale con funzioni di impulso, raccordo e monitoraggio per l’attuazione della l.r. 56/2014 e, presso ciascuna Regione, l’istituzione di Osservatori regionali composti secondo modalità definite da ciascuna regione in modo che sia comunque assicurata la presenza di ANCI ed UPI e del sindaco della città metropolitana, ove istituita, come sedi di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all’art. 118 della Costituzione e di quanto previsto dal richiamato accordo, oltre che garantire un flusso costante di informazioni all’Osservatorio nazionale neo istituito;

dato atto pertanto che compito principale dell’Osservatorio regionale è quello di formulare proposte sul tema della riallocazione delle funzioni in capo agli Enti locali;

visto il DPCM 26/9/2015, il cui art. 2 stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino, attribuendo all'Osservatorio regionale il compito di verificare la coerenza della ricognizione, effettuata dalle Province, dei beni e delle risorse connesse alle funzioni rispetto ai criteri generali definiti dallo stesso DPCM, validandone i contenuti e trasmettendo la relativa documentazione all'Osservatorio nazionale con possibilità, in caso di incongruenze, di proporre alle Province interessate soluzioni atte ad ottenere la conformità ai criteri sanciti dal richiamato DPCM;

dato atto altresì che ulteriore compito dell'Osservatorio regionale è quello di raccogliere le relazioni illustrative e tecnico-finanziarie trasmesse dagli Enti subentranti in esito al processo di trasferimento del personale, finalizzato al monitoraggio della condizione venutasi a creare;

dato atto che con DGR n. 8-406 del 13/10/2014 è stato istituito in Regione Piemonte l'Osservatorio regionale, nel rispetto della normativa sopra richiamata, determinandone la composizione nel rispetto di quanto ivi stabilito e garantendo la rappresentanza di tutte le associazioni degli Enti locali appartenenti al Sistema regionale, oltre che l'integrazione dei suoi componenti a seconda della materie trattate;

dato atto che l'Osservatorio regionale, come costituito, ha adempiuto ai suoi compiti, partecipando attivamente al processo di ricollocazione delle funzioni in capo agli Enti di area vasta, che ha portato all'approvazione della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

verificato che la richiamata legge regionale dispone che, nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM 26/9/2014, il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino, è disciplinato da specifici accordi, da siglare tra i soggetti interessati a seguito di confronto tenutosi al tavolo dell'Osservatorio regionale;

constatato che il percorso di attuazione previsto dalla l.r. 23/2015 già citata non è ancora del tutto concluso, non essendo ancora conclusi i processi di determinazione dei criteri di individuazione dei costi base per lo svolgimento delle funzioni trasferite o delegate agli Enti di area vasta;

visto che in data 26/5/2019 si sono tenute le elezioni regionali e di seguito si è provveduto alla ricomposizione della Giunta regionale, con nuove e diverse deleghe rispetto alle precedenti;

ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo della composizione dell'Osservatorio regionale in materia di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi agli Enti locali.

stabilito quindi, per i motivi sopra detti, di rinnovare con il presente provvedimento la composizione dell'Osservatorio regionale di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, nel rispetto di quanto ivi stabilito e garantendo la rappresentanza di tutte le associazioni degli Enti locali appartenenti al Sistema regionale, individuando quali componenti:

- Il Presidente della Regione Piemonte;
- il Vicepresidente e Assessore all'Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali;

- l'Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive);
- l'Assessore ai Trasporti, infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione;
- il Presidente di ANCI Piemonte;
- il Sindaco della città metropolitana di Torino;
- il Presidente di ANPCI Piemonte;
- il Presidente di UNCEM Piemonte;
- il Presidente di Lega delle Autonomie locali Piemonte;

stabilito che l'Osservatorio regionale, come ricostituito, si integra, per lo svolgimento dei suoi compiti, con l'Assessore regionale di volta in volta competente per materia, che è pertanto coinvolto nel processo decisionale di specifico riferimento;

stabilito inoltre che alle riunioni dell'Osservatorio regionale siano invitati i Presidenti delle Province piemontesi, in ragione dell'importante ricaduta che tale lavoro produrrà in particolare nei confronti di tali Enti;

stabilito che l'Osservatorio regionale costituito per il tempo necessario all'espletamento dei compiti delineati, adempie ai suoi compiti a titolo gratuito, pertanto la costituzione di tale organismo non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione;

stabilito che le funzioni di supporto tecnico-giuridico all'attività dell'Osservatorio regionale sono garantite dalla struttura della Giunta regionale, in relazione alle specifiche competenze istituzionali, attraverso:

- la Direzione della Giunta regionale;
- la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio;

con il coinvolgimento ed il supporto specialistico delle altre Direzioni regionali competenti in relazione alle materie ed alle problematiche coinvolte nel processo decisionale da affrontare;

ritenuto che la struttura regionale potrà confrontarsi con i tecnici designati dalle Associazioni degli Enti locali per un utile raffronto giuridico e conoscitivo;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56;

vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23;

nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo di Conferenza Unificata dell'11/9/2014 sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 91 della legge 56/2014;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di procedere al rinnovo della composizione dell'Osservatorio regionale in materia di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi agli Enti locali in attuazione e nel rispetto dell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza l'Assessore ai Trasporti, infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione; unificata dell'11 settembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 91 della legge 56/2014;
- di stabilire che l'Osservatorio regionale è composto dai seguenti soggetti istituzionali:
 - Il Presidente della Regione Piemonte;
 - il Vicepresidente e Assessore all'Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali;
 - l'Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive);
 - l'Assessore ai Trasporti, infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione;
 - il Presidente di ANCI Piemonte;
 - il Sindaco della città metropolitana di Torino;
 - il Presidente di ANPCI Piemonte;
 - il Presidente di UNCEM Piemonte;
 - il Presidente di Lega delle Autonomie locali Piemonte;
 - e si integra, per lo svolgimento dei suoi compiti, con l'Assessore regionale di volta in volta competente per materia, coinvolto nel processo decisionale di specifico riferimento;
- di stabilire che alle riunioni dell'Osservatorio regionale siano invitati i Presidenti delle Province piemontesi;
- di stabilire che l'Osservatorio regionale costituito per il tempo necessario all'espletamento dei compiti delineati, adempie ai suoi compiti a titolo gratuito, e la costituzione di tale organismo non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione;
- di stabilire che le funzioni di supporto tecnico-giuridico all'attività dell'Osservatorio regionale sono garantite dalla struttura regionale, in relazione alle specifiche competenze istituzionali, attraverso:
 - la Direzione della Giunta regionale;
 - la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio;con il coinvolgimento ed il supporto specialistico delle altre Direzioni regionali competenti in relazione alle materie ed alle problematiche coinvolte nel processo decisionale da affrontare;
- di disporre che la struttura regionale potrà confrontarsi con i tecnici designati dalle Associazioni degli Enti locali per ogni raffronto giuridico e conoscitivo ritenuto utile;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010 e sul Notiziario per le Amministrazioni locali.

(omissis)